

COMUNE DI SANT'AGNELLO CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	Numero 16	Data 27/04/2022	Prot.
--	---------------------	---------------------------	--------------

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

TARI 2022: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PIANO FINANZIARIO (PEF)

L'anno 2022,
Il giorno 27,
del mese di Aprile,
alle ore 18.30,

nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il/la sig. Rocco Gennaro in qualità di Presidente C.C..-

Sono presenti ed assenti, come da appello effettuato ad inizio seduta, i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	
Rocco Gennaro	Presidente C.C.	SI	
Sagristani Pietro	Sindaco	SI	
Massa Attilio	Consigliere	SI	
Accardi Chiara	Consigliere	SI	
Gargiulo Giuseppe	Consigliere	SI	
Terminiello Mariarosaria	Consigliere		SI
De Martino Maria	Consigliere	NO	
De Angelis Francesco	Consigliere	SI	
Coppola Giuseppe (1970)	Consigliere		SI
Coppola Giuseppe (1971)	Consigliere		SI
Aponte Fabio	Consigliere	SI	
Galano Fabio	Consigliere	SI	
Maresca Carmine	Consigliere	SI	

Totale presenti: 12 /Totale assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente dà lettura dell'argomento iscritto al punto n. 6 dell'ordine del giorno: "TARI 2022: Presa d'atto validazione piano finanziario (PEF)". Successivamente passa la parola al Sindaco che dà lettura della proposta corredata dai pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, e illustra le risultanze del documento contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione del Sindaco e uditi gli interventi sull'argomento registrati su supporto digitale e riportati integralmente nella trascrizione allegata al presente atto sub "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014, che si compone delle tre imposte IMU, TASI e TARI, disciplinate dai commi da 639 a 703 (art. 1);

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) che all'art. 1, comma 738, ha abolito la IUC per le componenti IMU e TASI con decorrenza 01/01/2020, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 istitutivo del c.d. metodo normalizzato (MTN) per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICORDATO che sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa (art. 8, comma 4, D.P.R. n. 158/1999) prevedendo l'integrale copertura dei costi (art. 11, comma 1, D.P.R. n. 158/1999);

RICHIAMATO il comma 654 della legge n. 147/2013 (art. 1) che ha ribadito il principio della integrale copertura dei costi, stabilendo che "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, tra le quali:

- "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (...)" (lett. f);
- "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);

DATO ATTO che l'ARERA, con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ha stabilito il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per la determinazione dei costi da far confluire nel piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale, ed ha stabilito la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del PEF;

RILEVATO che nel Metodo MTR le tariffe del prelievo sui rifiuti continuano ad essere caratterizzate dalle consuete due diverse componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti coefficienti di produttività dei rifiuti indicati dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, salvo diversa valutazione operata dall'Ente sulla base di un apposito monitoraggio;

RICORDATO che la nuova procedura delineata dall'ARERA per l'approvazione del piano economico finanziario si articola in quattro fasi:

- a) il soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente (ETC) per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità di regolazione ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ed approva il PEF, ferma restando la sua facoltà di richiedere informazioni e/o proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente sulla base dei documenti trasmessi dal Gestore;

RICHIAMATE le seguenti ulteriori deliberazioni dell'ARERA:

- n. 444/2019 del 31/10/2019 in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (determinazione);

DATO ATTO che la legge Regione Campania n. 14/2016 ha istituito l'Ambito Territoriale ottimale Napoli 3 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Napoli, al quale partecipano obbligatoriamente 59 Comuni il cui territorio è compreso nella circoscrizione territoriale dell'Ente d'Ambito;

CONSIDERATO che "soggetto gestore" è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, cioè colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF;

TENUTO CONTO che nel territorio comunale la Società L'Igiene Urbana Evolution s.r.l. è il soggetto gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze;

TENUTO CONTO, altresì, che il Comune di Sant'Agnello è il soggetto gestore delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti: il Comune di Sant'Agnello, in qualità di soggetto attivo del tributo Tari che definisce le tariffe, emette gli atti per la riscossione del tributo (avvisi di pagamento, avvisi di accertamento), riscuote il tributo anche coattivamente e risolve il contenzioso tributario;

DATO ATTO che i soggetti gestori hanno fornito all'ATO Napoli 3 i dati e gli atti di rispettiva competenza, ai fini della predisposizione e validazione del PEF da trasmettere all'ARERA;

VISTO che in data 21 aprile 2022 con determinazione n. 40 del Direttore Generale dell'ATO NA3 si è provveduto a validare il piano economico finanziario 2022/2025 per la determinazione della tariffa del Comune di Sant'Agnello nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA 363/2021;

PRESO ATTO che nella stessa il piano corrispettivo complessivo TARI 2022 è pari ad € 2.087.355,00 di cui € 1.489.186,00 relativo alla componente dei costi variabili ed € 598.168,00 relativo alla componente dei costi fissi;

RITENUTO di dover prendere atto del PEF validato dall'ATO NA3 con la determinazione su indicata e suoi allegati, riportati nell'allegato 1) alla presente deliberazione, ai fini dell'approvazione delle tariffe per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione del PEF da parte dell'ARERA;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei Conti;
Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 12

VOTANTI N. 12

VOTI FAVOREVOLI N. 8

ASTENUTI N. 4 (Rocco, Aponte, Galano, Maresca)

VOTI CONTRARI N. 0

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto della determinazione del Direttore Generale dell'ATO NA3 trasmessa in data 13 aprile 2022 con PEC (allegato 1) con la quale si è provveduto a validare il piano economico finanziario 2022/2025 per la determinazione della tariffa del Comune di Sant'Agnello nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA 363/2021;

Successivamente,

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 12

VOTANTI N. 12

VOTI FAVOREVOLI N. 8

ASTENUTI N. 4 (Rocco, Aponte, Galano, Maresca)

VOTI CONTRARI N. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 14**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **TARI 2022: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PIANO FINANZIARIO (PEF)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/04/2022

Il Responsabile di Settore
dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/04/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente C.C.
Rocco Gennaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Roberto

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

<input type="checkbox"/>	- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del
<input checked="" type="checkbox"/>	immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Roberto

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Roberto Franco in data 17/05/2022
GENNARO ROCCO in data 18/05/2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 18/05/2022.

Sant'Agnello, 18/05/2022.-

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
Coppola Carmela

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CARMELA COPPOLA in data 18/05/2022

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE**

n. 40 del 21/04/2022

Oggetto: *Approvazione proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025 da presentare all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva (delibera ARERA n. 363/2021/R/rif). – Validazione del piano economico finanziario del Comune di Sant'Agnello secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) dall'Ente Territorialmente Competente (ETC).*

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Napoli, al quale partecipano obbligatoriamente 59 Comuni il cui territorio è compreso nella circoscrizione territoriale dell'Ente d'Ambito;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Napoli è istituito, fra gli altri, l'ATO Napoli 3, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Napoli 3, con Deliberazione n.10 del 07 agosto 2018 , ha nominato il dott. Enrico Angelone, Direttore Generale dell'EDA Napoli 3;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*” ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]*”;

RILEVATO CHE l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f);*
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di Governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;*

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l’introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di *“Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”;*
- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l’Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all’art. 1 definisce l’Ente Territorialmente Competente (di seguito “ETC”) come l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l’applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione n.2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RILEVATO CHE

- All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:
1. la ricezione del PEF “*grezzo*” da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
 2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
 3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
 4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 5. l'assunzione della determinazione della “*proposta tariffaria*” (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
 6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della “*proposta tariffaria*” corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle “*pertinenti determinazioni*” (cioè dall'approvazione in sede locale).

CONSIDERATO CHE

- all'art. 7.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che “*ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente*”;

- all'art. 7.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento “*la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente*” fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;

- all'art. 7.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l'Ente territorialmente competente “*assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:*

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025”;

b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”;

- all'art. 7.6) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che *la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell'ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;*

- con Delibera di Consiglio d'Ambito n.01 del 28.01.2022 è stata approvata la “*Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)*”;

DATO ATTO CHE

- l'EDA Napoli 3 , Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente

documentazione:

- PEC prot.n. 272 del 18.03.2022 e prot.n.291 del 23.3.2022 con la quale il Comune di Sant'Agnello, ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui all'Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
 - b) la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (PEF) di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
 - c) la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021.

Per conto della società L'Igiene Urbana Evolution s.r.l., ha trasmesso la seguente documentazione:

- d) il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui all'Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
- e) la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (PEF) di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
- f) la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
- g) evidenze contabili sottostanti per controllare e verificare la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile (il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari ed ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge);

CONSIDERATO CHE, lo scrivente Ente d'Ambito, al fine di predisporre gli atti per dare piena attuazione al MTR-2 rifiuti per il quadriennio 2022/2025 – Deliberazione ARERA n. 363/2021, ha posto in essere una attività ricognitoria presso i 59 Comuni dell'ATO Napoli 3 e presso i soggetti gestori, per l'acquisizione dei dati economici e documenti necessari per procedere alla **validazione del Piano Economico Finanziario 2022/2025 – P.E.F.:**

- Nota PEC in data 04.03.2022 - Richiesta dati economici annualità 2022/2025 – inviata a tutti i 59 Comuni dell'ATO Napoli 3;
- Note PEC in data 08.03.2022 - Richiesta dati economici annualità 2022/2025 – inviata ai gestori dei servizi;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

per parte Comuni:

- anche nell'anno 2022 è proseguita l'attività di confronto con i Responsabili dei Settori Finanziari – Tributi e Ambiente dei Comuni, che è servita ad approfondire alcune fattispecie particolarmente delicate della raccolta dati;
- nel mese di dicembre 2021, lo scrivente EdA, in collaborazione con gli altri Enti d'Ambito della Regione Campania, ha organizzato un Webinar Live gratuito sulla Nuova Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani e il nuovo metodo tariffario – MTR-2, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - dipartimento di Scienze politiche ed Aerarium P.A., cui hanno partecipato sia i Comuni che alcuni soggetti gestori;

- nel mese di febbraio 2022, lo scrivente EdA, in collaborazione con l'associazione ANCI Campania e gli altri Enti d'Ambito della Regione Campania, ha organizzato un Webinar Live gratuito sulla Nuova Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani e il nuovo metodo tariffario – MTR-2, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, cui hanno partecipato sia i Comuni che alcuni soggetti gestori.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 “è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2”;
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020;
- la Deliberazione ARERA n.363/2021;
- la Determinazione ARERA n. 2/2021;

avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti

DETERMINA

- 1) **di considerare** il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **di validare** il *piano economico finanziario 2022-2025* per la determinazione della tariffa del Comune di Sant'Agnello nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021;
- 3) **di prendere atto**, che le componenti a conguaglio riferite alle annualità pregresse sono pari a:
 - $RC_{totTV,2022} = € 55.430$ e $RC_{totTF,2022} = € -50.254$;
 - $RC_{totTV,2023} = € 55.430$ e $RC_{totTF,2023} = € -50.254$;

- $RC_{totTV,2024} = € 51.437$ e $RC_{totTF,2024} = € -55.874$;

- $RC_{totTV,2025} = 0$ e $RC_{totTF,2025} = 0$.

- 4) **di stabilire** che il piano corrispettivo complessivo riconosciuto la determinazione della TARI 2022 del Comune di SANT'AGNELLO è pari ad € **2.087.355** di cui € 1.489.186 relativa alla componente di costi variabili ed € 598.168 relativa alla componente di costi fissi;
- 5) **di stabilire** che il piano corrispettivo complessivo riconosciuto la determinazione della TARI 2023 del Comune di SANT'AGNELLO è pari ad € **2.120.639** di cui € 1.512.674 relativa alla componente di costi variabili ed € 607.966 relativa alla componente di costi fissi;
- 6) **di specificare** che, i valori relativi all'annualità 2022, come sopra validati, si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa approvazione definitiva da parte di ARERA;
- 7) **di determinare** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti 2022/2025, individuando il posizionamento della gestione nello "Schema Regolatorio I - Livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n. 15/2022/R/rif.;
- 8) **di stabilire** che eventuali oneri da sostenere per gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui al punto 7), sono riconosciuti ai fini della determinazione della eventuale componente tariffaria previsionale CQ - Art. 9.2 MTR-2 nel PEF Rifiuti pluriennale 2022/2025
- 9) **di precisare** che la scelta dello Schema Regolatorio di cui al punto 7) determina gli obblighi di qualità tecnica e contrattuale per la successiva approvazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, integrando in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori, ciascuno per i servizi di rispettiva competenza;
- 10) **di trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 11) **di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di SANT'AGNELLO per i successivi adempimenti di competenza;
- 12) **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. Enrico Angelone

RELAZIONE E.T.C.

PER IL COMUNE DI

SANT'AGNELLO (NA)

delibera ARERA n.363/2021

Sommario

1	Premessa	3
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario	4
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari	4
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	4
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	4
1.5	Altri elementi da segnalare.....	5
2	Attività di validazione	5
3	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	5
3.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
3.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	6
3.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale)	7
3.1.3	Coefficiente C116	8
3.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	8
3.2.1	Componente previsionale CO116	9
3.2.2	Componente previsionale CQ	10
3.2.3	Componente previsionale COI.....	10
3.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	10
3.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	11
3.4.1	Determinazione del fattore b	11
3.4.2	Determinazione del fattore ω	11
3.5	Conguagli	13
3.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	13
3.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	13
3.8	Rimodulazione dei conguagli	14
3.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	14
3.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	14
3.11	Ulteriori detrazioni	14
3.12	Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025	15

1 Premessa

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 -2021 (*MTR*), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (*MTN*) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (*MTR-2*) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF “*grezzo*” da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal *MTR-2* ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della “*proposta tariffaria*” (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della “*proposta tariffaria*” corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle “*pertinenti determinazioni*” (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF “*grezzo*” trasmesso dal gestore, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
 - a. coefficiente di recupero di produttività (*Xa*);
 - b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (*QLa*);
 - c. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (*PGa*);
2. determinare il fattore di sharing (*b*) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;
3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, sempre nei range individuati da ARERA (*wa*);
4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli

- obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma 1$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;
5. la possibilità di valorizzare il coefficiente *C116a* che tenga conto della necessità di copertura delle componenti *CO116,TV,a exp* e *CO116,TF,a exp*, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
 6. verificare e controllare l'equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il gestore.

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come *da art.2.1 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 Allegato 2* in accordo con quanto stabilito nella *“Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021”*, approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.3 del 10.02.2022.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

La presente relazione riguarda il **Comune di Sant'Agnello (NA)**.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di **Sant'Agnello (NA)** è affidato alla società **L'Igiene Urbana Evolution srl**

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente non può indicare quali siano gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria, specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti), in quanto la Regione Campania non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” come da art. 6 della deliberazione ARERA n.363/2021

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

- PEC prot.n. 272 del 18.03.2022, prot.n.291 del 23.3.2022 , con la quale il Comune di Sant'Agnello ha trasmesso la seguente documentazione:

1. il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui all'Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
2. la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (PEF) di cui all'Allegato 2

della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;

3. la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021.

Per conto della società **L'Igiene Urbana Evolution srl**, ha trasmesso la seguente documentazione:

4. il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui all'Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
5. la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (PEF) di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
6. la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
7. evidenze contabili sottostanti per controllare e verificare la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile (il bilancio di esercizio, il libro cespiti);

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente non segnala altri elementi.

2 Attività di validazione

Dalla lettura e dall'analisi della documentazione acquisita dal Comune e dal soggetto gestore, l'Ente territorialmente competente ha verificato:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) per il primo biennio del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{\max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

$$T_{a,2022} = \text{€ } 2.087.355 = T_{\max,2022}$$

$$T_{a,2023} = \text{€ } 2.289.310 = T_{\max,2023}$$

3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno *a-2* (2020, 2021), individua i valori di

γ_1 e γ_2 ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati. Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 (**MTR-2**).

✓ **coefficiente di recupero di produttività (X_a)**

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento, dove:

- in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$$

con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020 (**4.257,942 ton**);

- il Benchmark di riferimento è pari: **40,68 cent€/kg**;

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo nel caso specifico:

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “**Livello avanzato**”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$(1 + \gamma_a) > 0.5$; dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$.

		$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1 + \gamma_a \leq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1 + \gamma_a > 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

In via cautelativa l'ETC attribuisce il valore minimo dell'intervallo di riferimento ($CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$; AVANZATO ($1 + \gamma_a > 0.5$), pertanto **$X_a = 0,11\%$** . Si considera che il coefficiente X_a rimanga costante nel quadriennio.

3.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

PG_a è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i coefficienti QL_a e PG_a sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRE	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite allacrescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

L'ETC decide di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:

- Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti (QL_a , PG_a):

Nel caso specifico :

NON si prevede una variazione del perimetro gestionale.

NON si prevede miglioramento del livello di qualità

PGa = 0% (variazione nelle attività gestionali)

QLa = 0% (miglioramento del livello di qualità)

3.1.3 Coefficiente C116

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C116 per ciascun anno *a* (2022, 2023, 2024, 2025) con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO₁₁₆ esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Il Comune di **Sant'Agnello(NA)** ha dichiarato che non sorge l'esigenza di valorizzazione del coefficiente C116 per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili all'novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale (CO_{exp116,TV,a} e CO_{exp116,TF,a}), in quanto al momento non sono previste misure di adeguamento previste dal DLgs 116/20 ne sono pervenute richieste di uscita dal servizio pubblico d'aparte delle utenze non domestiche.

3.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

3.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO₁₁₆, l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C116a, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti CO_{116,TV,a} e CO_{116,TF,a}, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico) . Tale coefficiente può essere valorizzato entro l'intervallo $[0\% \leq C116 \leq 3\%]$.

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi delle

deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente **C116a** entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si propone di attribuire allo stesso un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico o alla prevista riduzione del numero delle utenze non domestiche servite, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR-2, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Qualora siano disponibili solo i dati forniti dal soggetto gestore e/ dal Comune relativi ai costi previsionali dovuti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020 $CO_{exp116tv}$ e $CO_{exp116tf}$, si propone di attribuire al coefficiente CO_{116a} , sempre entro il limite massimo del 3%, un valore pari al rapporto percentuale tra il predetto costo previsionale ed il totale del corrispettivo del servizio riconosciuto dal Comune al soggetto gestore.

Qualora siano disponibili solo i dati relativi al numero delle utenze non domestiche che si saranno avvalsi di soggetti terzi per il ritiro dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.116/2020, al coefficiente C_{116a} , sempre entro il limite massimo del 3%, si propone di attribuire un valore percentuale pari al rapporto tra il numero delle predette utenze non domestiche ed il totale di tutte le utenze non domestiche del territorio comunale considerato.

In tutti i casi in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuirà sempre il **3%**.

Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente C_{116a} tale valore percentuale.

Resta inteso che, qualora il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto, al coefficiente **C116a** sarà attribuito il valore pari allo **0%**.

Nel caso specifico è attribuito al predetto coefficiente il seguente valore:

$C116a = 0\%$.

3.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente **CQ**, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio che sono stati introdotti dall'Autorità con deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

A tal proposito non è stata dichiarata la componente previsionale **CQ**, in attesa del posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori indicati da ARERA (Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif TQRIF – schemi regolatori Art. 1), a cura dell'ETC

A tal proposito non è stata dichiarata alcuna componente previsionale **CQ**.

3.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle

componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto *dall'art. 9 e dall'articolo 10 del MTR-2*:

- a) alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
- b) all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del *MTR-2*.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune non ha riportato tali costi:

$$COI_{TV,a}^{exp} = 0$$

$$COI_{TF,a}^{exp} = 0$$

3.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2, 15.3 e 15.4 del MTR-2.

3.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza.

3.4.1 Determinazione del fattore *b*

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si propone di attribuire al fattore di *sharing* *b* il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi. Quanto innanzi al fine di riconoscere l'aliquota massima all'Ente Comunale.

Nel caso in esame si considera **b=0,3**.

3.4.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Il **fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (ω_a)** è determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente $\gamma_{1,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo (-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;

- nell'ambito dell'intervallo $[-0.4,-0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.3,-0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro ω_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1;0,4]$: un valore di ω_a pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Si propone di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito il valore massimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclaggio di materia effettivamente recuperata maggiore o uguale al 70% (*ex art. 6.1 b) della Legge Regione Campania n.14/2016 e ss.mm.ii.*). Per percentuali intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale.

✓ **valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2):**

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato, nell'intervallo $[0, -0,4]$ tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare il valore massimo per i Comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2020 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale. A titolo esemplificativo per $\gamma_{1,a}$ definito nell' intervallo $(-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0]$ in caso di valutazione soddisfacente e nell'intervallo $[-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$ in caso di valutazione non soddisfacente verranno attribuiti i seguenti valori:
%RD <45% $\gamma_{1,a} = -0,40$

$$45\% \leq \%RD < 65\% \quad \gamma_{1,a} = [-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$$

$$\%RD \geq 65\% \quad \gamma_{1,a} = 0.$$

- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si propone di assegnare il valore massimo ai Comuni che hanno una percentuale di riciclaggio superiore o uguale al 70% (dato 2020 certificato dalla Regione Campania) e per valori compresi tra 50% e 69,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale tra $[-0,3 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,15]$. Sarà invece assegnato il valore minimo per i Comuni che hanno una percentuale di tasso di riciclaggio inferiore al 50%. A titolo esemplificativo, per $\gamma_{2,a}$ definito negli intervalli $(-0,15 < \gamma_{2,a} \leq 0]$ in caso di

valutazione soddisfacente e $[-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente, verranno attribuiti i seguenti valori:

$$\text{Percentuale di riciclo} \geq 70\%: \gamma_{2,a} = 0$$

$$\text{Percentuale riciclo } 50\% \leq X < 70\% : \gamma_{2,a} = [-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$$

$$\text{Percentuale di riciclo} < 50\%: \gamma_{2,a} = -0,3.$$

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di **Sant'Agello** (Na) la percentuale di raccolta differenziata certificata è pari a **68,94%** (anno 2020) e il tasso di riciclo è pari a **51,27%** (anno 2020), si assegnano i seguenti valori:

$$\gamma_{1,a} = 0 ; \gamma_{2,a} = -0,25; \omega_a = 0,2.$$

Si considera che i coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$ e ω_a rimangono costanti nel quadriennio

3.5 Conguagli

L'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse.

Nel caso in esame si riportano tali informazioni:

- $RC_{totTV,2022} = € 55.430$ e $RC_{totTF,2022} = € -50.254$;
- $RC_{totTV,2023} = € 55.430$ e $RC_{totTF,2023} = € -50.254$;
- $RC_{totTV,2024} = € 51.437$ e $RC_{totTF,2024} = € -55.874$;
- $RC_{totTV,2025} = 0$ e $RC_{totTF,2025} = 0$.

3.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

3.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021/363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, indicando:

	2022				2023					
	L'Igiene Urbana Evolution	0	0	totale Gestori	S.Agnello	L'Igiene Urbana Evolution	0	0	totale Gestori	S.Agnello
distribuzione del delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE VARIABILE	82.155			82.155	57.573	69.529			69.529	48.877
distribuzione del delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE FISSA	50.852			50.852	22.527	43.037			43.037	18.912
Distribuzione del delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.6 MTR-2 - TOTALE	133.007	-	-	133.007	80.100	112.566	-	-	112.566	67.789

	2024				2025					
	L'Igiene Urbana Evolution	0	0	totale Gestori	S.Agnello	L'Igiene Urbana Evolution	0	0	totale Gestori	S.Agnello
distribuzione del delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE VARIABILE	49.718			49.718	34.950	35.116		35.116		24.685
distribuzione del delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE FISSA	30.774			30.774	13,523	21.736		21.736		9.552
Distribuzione del delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.6 MTR-2 - TOTALE	80.492			80.492	48.474	56.852		56.852		34,238

3.8 Rimodulazione dei conguagli

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

3.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

3.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non c'è una situazione di squilibrio economico e finanziario che comporti, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'MTR-2.

3.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 (specificare l'anno di riferimento del predetto contributo valorizzato nell'Allegato1);
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Nel caso in esame si riporta quanto risultante dalla documentazione acquisita:

	2022	2023	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 – Parte Variabile	6.019	6.019	6.019	6.019
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - Parte Fissa				
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	6.019	6.019	6.019	6.019

3.12 Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale è pari:

- per l'anno 2022 ad € **2.087.355** di cui € 1.489.186 componente variabile e € 598.168 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad € **2.120.639** di cui € 1.512.674 componente variabile e € 607.966 componente fissa;

	2022			2023		
	#NOME?			#NOME?		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	286.771	-	286.771	286.485	-	286.485
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	273.546	273.546	-	273.272	273.272
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	226.117	226.117	-	225.891	225.891
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	636.510	-	636.510	635.874	-	635.874
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	23.117	-	23.117	23.094	-	23.094
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	8.322	-	8.322	8.314	-	8.314
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof_{IV}	45.084	10.345	55.430	45.084	10.345	55.430
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	164.882	164.882	-	168.461	168.461
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	960.043	674.890	1.634.933	959.129	677.970	1.637.099
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	230.821	-	230.821	230.590	-	230.590
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	23.069	23.069	-	23.046	23.046
Costi generali di gestione CGG	-	32.598	32.598	-	32.565	32.565
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	49.445	49.445	-	49.396	49.396
Altri costi CO_{Al}	-	4.468	4.468	-	4.464	4.464
Costi comuni CC	-	109.580	109.580	-	109.471	109.471
Ammortamenti Amm	109.069	-	109.069	109.069	-	109.069
Accantonamenti Acc	-	183.833	183.833	-	216.736	216.736
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	183.833	183.833	-	216.736	216.736
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	62.279	-	62.279	54.303	-	54.303
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IC}	26.219	-	26.219	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	197.567	183.833	381.400	163.372	216.736	380.108
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	32.277	32.277	-	32.277	32.277
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	17.977	-	17.977	-	-	-
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	410.410	261.136	671.547	375.985	293.929	669.914
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.370.454	936.026	2.306.480	1.335.114	971.899	2.307.013
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.370.454	936.026	2.306.480	1.335.114	971.899	2.307.013
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			68%			68%
q_{02} ton			4.257,94			4.257,94
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			49,07			48,39
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,68			40,62
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,25			-0,25
Totale γ			-0,25			-0,25
Coefficiente di gradualità ($1 + \gamma$)			0,75			0,75
Verifica del limite di crescita						
ρ_{01}			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_{01}			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_{01}			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{01}			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,59%			1,59%
($1 + \rho$)			1,0159			1,0159
ΣT_{01}			2.306.480			2.307.013
ΣTV_{01}			1.085.576			1.495.205
ΣTF_{01}			975.034			598.168
ΣT_{01}			2.060.610			2.093.374
$\Sigma T_{01} / \Sigma T_{01}$			1,1193			1,1021
$\Sigma Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.093.374			2.126.658
delta ($\Sigma T_{01} - \Sigma Tmax$)			213.106			180.355
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	877.889	617.317	1.495.205	889.601	629.092	1.518.693
Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	359.559	238.610	598.168	332.948	275.017	607.966
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	1.237.447	855.926	2.093.374	1.222.549	904.109	2.126.658
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			6.019			6.019
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV_{01} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.489.186			1.512.674
ΣTF_{01} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			598.168			607.966
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.087.355			2.120.639
Attività esterne Ciclo integrato RU						

PRESIDENTE

Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno:presa atto validazione piano finanziario.

Chi chiede di intervenire?

SINDACO

Questo è il piano finanziario, il consiglio comunale visto.., dato atto che l'ARERA con deliberazione...ha stabilito un nuovo metodo..... da far confluire nel piano finanziario del servizio di gestione... applicata a decorrere dal primo gennaio 2020 al fine di... determinazione delle tariffe a livello nazionale ha stabilito la nuova procedura di selezione e valorizzazione;

rilevato che ...MTR le tariffe sui rifiuti continuano ad essere caratterizzata dalle consuete due diversi competenze, quota fissa e quota variabile ricordato che la nuova procedura delineata dall'ARERA ...del piano economico finanziario ...richiamate le seguenti ulteriori delimitazioni dell'ARERA; dato atto che la legge Regione Campania ha istituito l'ambito territoriale per l'esercizio delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti; considerato che il soggetto gestore è il soggetto affidatario dei servizi integrati di gestione rifiuti... cioè colui che effettua i servizi compresi nel PEEP; tenuto conto altresì che il Comune di sant'Agnello soggetto gestore della tragedia di gestione del rapporto il Comune di Sant'Agnello in qualità di soggetto attivo del tributo TARI che definisci le tariffe, emette gli atti per la riscossione del tributo, avvisi pagamento e accertamenti riscuote il tributo anche coattivamente; - dato atto che i soggetti gestori hanno fornito ...di rispettiva competenza; visto che in data 13 aprile 2022 con PEC è stata inviata da parte dell'ente ambito determinazione del direttore

ATO3 la quale si è provveduto a validare il piano economico finanziario per la determinazione delle tariffe del Comune di sant'Agnello rispetto a quanto previsto dalla deliberazione ARERA; preso atto che lo stesso piano corrispettivo complessivo TARI 2022 pari a 2 milioni e 087mila di cui 1milione300mila relativa alla componente ...718 relativa alla componente costi fissi; ritenuto prendere atto del PEP validato dal'ATO3 con la determinazione su indicate e i suoi legati il consiglio comunale vista la proposta in oggetto delibera di dare atto, la premesso narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; di prendere atto che la determinazione del direttore generale ATO3 trasmessa in data 13 aprile 2022 col quale si è provveduto a validare il piano economico finanziario 2022-2025 per la determinazione della tariffa del Comune di sant'Agnello. Cioè l'ARERA ci ha validato il nostro piano e noi lo dobbiamo approvare in consiglio comunale, è una presa d'atto.

PRESIDENTE

Chi chiede di intervenire? Poniamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? 4 astenuti.

Poniamo in votazione per l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? Quattro astenuti.